



# COMUNE DI FONTECHIARI

## PROVINCIA DI FROSINONE

- 03030 Largo Emilio Rocchi, 1 - Tel. 0776889015 - Fax 0776889012 - C.F. 00277840609 -  
Email: tecnico@comune.fontechiari.fr.it

### ORDINANZA N. 40/2014 del 18/12/2014

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**DATO ATTO** che nell'imminente periodo delle Festività Natalizie a seguito dei vari eventi culturali che di norma vengono organizzati, si riscontra all'interno del Centro Storico un incremento del traffico e di conseguenza una maggiore richiesta di parcheggi;

**TENUTO** conto del numero limitato di stalli presenti nel Centro Storico presso la Piazza S. Antonio e Piazza B. Panetta e che gli stessi non risultano sufficienti nemmeno per i residenti, dimoranti e e/o attività commerciali, in condizioni di normale traffico;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare per quanto più possibile la possibilità il parcheggio ai residenti, dimoranti e/o titolari di attività commerciali, per il periodo delle Festività Natalizie e quindi la necessità di regolamentare temporaneamente la sosta, nelle aree sotto indicate:

OGGETTO	ISTITUZIONE SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI E/O AUTORIZZATI, MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE
LOCALITA'	CENTRO STORICO: PIAZZA S. ANTONIO E PIAZZA B. PANETTA
PERIODO DI VALIDITA'	DAL 23 DICEMBRE 2014 AL 10/01/2015
ORARIO DI VALIDITA'	DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00

**VISTI** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**VISTI** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

1. **La istituzione della sosta riservata ai residenti e/o autorizzati**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

OGGETTO	ISTITUZIONE SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI E/O AUTORIZZATI, MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE
LOCALITA'	CENTRO STORICO: PIAZZA S. ANTONIO E PIAZZA B. PANETTA
PERIODO DI VALIDITA'	DAL 23 DICEMBRE 2014 AL 10/01/2015
ORARIO DI VALIDITA'	DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti:

- dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia;
- dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- dei veicoli a servizio di persone diversamente abili;

Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi, nonché consegna ai seguenti soggetti:

- Servizio di Polizia Locale Unione dei Comuni del "Lacerno e del Fibreno" - 03030 BROCCOSTELLA (FR);
- Stazione Carabinieri di VICALVI;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, addì 18/12/2014



IL FUNZIONARIO  
Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Geom. Massimo SIMEONE